

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Sunto del ricorso R.G. 730/2018, proposto dal sig. Alessandro Ogliaro contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, pendente dinanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, sez. I-bis.

1. Il sig. Alessandro Ogliaro, patrocinato dall'avv. Teodosio Pafundi e domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesco Ioppoli in Roma, via Trionfale n. 5697, ha proposto ricorso al T.A.R. Lazio, sede di Roma, contro il Ministero della Difesa ed il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, per ottenere l'annullamento:

- in via principale:

-a) del verbale 26.10.2017, prot. n. 354687/2-11 (comunicato in pari data), del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari relativi al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma quadriennale, con il quale il sig. Ogliaro è stato dichiarato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere perché in possesso di "un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di insicurezza";

-b) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale;

- nonché, in via subordinata:

-c) del bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1598 allievi carabinieri in ferma prefissata quadriennale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale n. 25 del 31.3.2017, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, secondo cui il coefficiente 2 dell'apparato psichico può essere attribuito per "elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative" - richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico;

-d) di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale della serie procedimentale.

Sulla scorta di tali domande, il sig. Ogliaro ha assunto le seguenti conclusioni:

“si chiede l'accoglimento del presente ricorso e, per l'effetto, l'annullamento - previa sospensione cautelare - dei provvedimenti meglio individuati nell'epigrafe e nel testo del ricorso. Con il favore di onorari e spese di giudizio”.

2. Il ricorso, che è stato allibrato al R.G. 730/2018 ed assegnato alla sez. I-bis del T.A.R. Lazio, sede di Roma, è fondato sui seguenti motivi:

- nei confronti del verbale 26.10.2017, prot. n. 354687/2-11, della Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Commissione per gli accertamenti sanitari, con il quale il sig. Ogliaro è stato dichiarato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere:

“I) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per manifesta illogicità ed irragionevolezza.

La Commissione per gli accertamenti sanitari ha giudicato il ricorrente non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere, in quanto in possesso di un profilo sanitario non compatibile con quello stabilito dal bando di concorso. Ciò, in quanto - all'esito degli accertamenti sanitari eseguiti - il sig. Ogliaro ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS, anziché il prescritto coefficiente 1, perché gli sono state riscontrate note di insicurezza.

Le conclusioni cui è pervenuta la Commissione per gli accertamenti sanitari sembrano essere fondate sul colloquio e sui test cui è stato sottoposto il sig. Ogliaro. Nel referto della visita psichiatrica si afferma infatti che “dal colloquio e dai test somministrati emerge una personalità timida, ingenua, con scarsa fiducia in se stessa e poco tollerante alla frustrazione” e viene formulato un giudizio diagnostico di “note di insicurezza” (...).

Il giudizio di valore espresso dalla Commissione nel caso concreto (...) si presta ad un duplice ordine di contestazioni in punto legittimità sia sotto il profilo della piena intelligibilità delle giustificazioni poste a sostegno di una tale valutazione tecnica negativa; sia sotto il profilo contenutistico della manifesta irragionevolezza della valutazione negativa espressa.

Va anzitutto sottolineato che dalla documentazione relativa agli accertamenti sanitari compiuti dalla Commissione non è possibile ricavare né la durata del colloquio cui è stato sottoposto il sig. Ogliaro; né le domande che sono state poste durante lo stesso; né le ragioni per le quali la Commissione è pervenuta al giudizio di inidoneità censurato in questa sede in base all'esito del colloquio e dei test.

Allo stesso modo, dal questionario 'MMPI-2' somministrato non è dato rinvenire alcun elemento tale da far ritenere sussistente un disturbo psichiatrico in capo al ricorrente. (...)

Come riconosciuto anche nel questionario sottoposto al sig. Ogliaro, tra gli items contenuti nel MMPI-2 vi sono i c.d. 'items critici', vale a dire items che - quando ottengono risposta diversa da quella data dalla maggioranza del gruppo normativo - possono suggerire la presenza di problemi psicologici. (...)

Tuttavia, dall'esame del questionario non si riesce a comprendere quali siano gli aspetti critici presi in considerazione dalla Commissione, tali da denotare "note di insicurezza" del candidato. Inoltre, (...)le (non meglio precisate) note di insicurezza riscontrate non potevano condurre automaticamente ad un giudizio di inidoneità del sig. Ogliaro a prestare servizio come carabiniere. Sotto tale primo profilo, il provvedimento impugnato appare dunque illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

Le cautele imposte nella valutazione degli items critici del MMPI-2 avrebbero reso infatti necessari una puntuale individuazione delle note di insicurezza prese in considerazione ed un approfondimento da parte della Commissione, che - al contrario - ha ritenuto che il semplice rilievo di (non meglio precisate) note di insicurezza in capo al ricorrente era rivelatore di un disturbo psichiatrico ed a ciò doveva necessariamente conseguire l'attribuzione del coefficiente 2 per l'apparato psichico, con conseguente giudizio di inidoneità del ricorrente. In tal modo, la Commissione ha obliterato anche l'onere di puntuale motivazione del proprio giudizio tecnico.

Il giudizio di inidoneità (...) risulta illegittimo anche sotto un diverso ed ulteriore profilo.

Il ricorrente è stato giudicato non idoneo a prestare servizio in qualità di carabiniere, perché in possesso di "un profilo sanitario non compatibile con quello previsto in quanto ha riportato il coefficiente 2 nell'apparato PS poiché gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: note di insicurezza".

Tuttavia, anche qualora si ritenesse che dal questionario 'MMPI-2' emergano (non meglio precisate) note di insicurezza (e, dunque, un elemento potenzialmente sintomatico di un disturbo psichiatrico), ciò non sarebbe ancora sufficiente a giustificare il giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione.

Dall'esame delle risposte fornite dal ricorrente al questionario 'MMPI-2', si ricava infatti che il sig. Ogliaro ha fornito risposte consistenti, rappresentandosi in modo autentico.

In altre parole, il ricorrente non ha alterato la propria immagine:

- né mostrandosi più adeguato, cercando di minimizzare eventuali difetti o di enfatizzare le proprie risorse e capacità;

- né mostrandosi maggiormente in difficoltà, tentando di accentuare sintomi o problemi.

Dall'indagine delle Scale che compongono il questionario 'MMPI-2' sottoposto al ricorrente emerge inoltre un profilo personale caratterizzato da dimensioni di normalità e privo di sintomatologie psicopatologiche.

Dall'esame del questionario, pertanto, risulta un quadro complessivo di assenza di patologie o disturbi psichici tali da compromettere l'idoneità del ricorrente a prestare servizio in qualità di carabiniere.

Si deduce quindi la manifesta irragionevolezza del provvedimento impugnato: le premesse dell'atto (i.e. il rilievo di non meglio precisate note di insicurezza) risultano infatti in palese contraddizione con il giudizio di inidoneità, sotto il profilo psichico del ricorrente, cui è pervenuta l'Amministrazione.

II) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza con riferimento ai precedenti accertamenti sanitari.

Nel periodo (triennale) di ferma volontaria, il ricorrente è stato sottoposto annualmente ad accertamenti fisio-psico-attitudinali.

Con specifico riguardo al sistema psichico, gli accertamenti hanno sempre riscontrato la piena idoneità del ricorrente, posto che al sig. Ogliaro è stato attribuito e successivamente confermato il coefficiente PS1.

Già all'esito della visita medica propedeutica all'arruolamento quale volontario in ferma prefissata di un anno, la Commissione per gli accertamenti sanitari ha infatti riconosciuto al ricorrente il coefficiente PS1, giudizio da ultimo confermato in data 8.6.2017 (vale a dire, appena 4 mesi prima degli accertamenti sanitari relativi al bando di concorso per l'assunzione di 1598 allievi carabinieri), quando il Centro Addestramento Alpino di Aosta ha certificato che "il dipendente/militare è in condizioni psico-fisiche tali da potersi confermare l'idoneità al servizio già posseduta".

Orbene, nonostante fosse stato sottoposto - a distanza di appena 4 mesi - ad analogo accertamento psicologico da parte della stessa Amministrazione e lo stesso si fosse concluso positivamente, confermando l'idoneità al servizio già posseduta in precedenza, il sig. Ogliaro è stato sottoposto ad un ulteriore accertamento, all'esito del quale gli è stato attribuito il coefficiente PS2 per il sistema psichico.

Tuttavia, tenuto conto del breve lasso temporale intercorso dal precedente accertamento, nonché del fatto che il ricorrente era sempre stato ritenuto idoneo al servizio militare, il giudizio di inidoneità appare illegittimo per eccesso di potere sotto i profili sintomatici di contraddittorietà, manifesta illogicità ed irragionevolezza con riferimento ai precedenti accertamenti compiuti dalla medesima Amministrazione.

- In via subordinata. Nei confronti del bando di concorso, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, secondo cui il coefficiente 2 dell'apparato psichico può essere attribuito per "elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e

lavorative” - richiede il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente 1 per l'apparato psichico.

III) Eccesso di potere per contraddittorietà interna e manifesta illogicità.

(...) *Si deduce - per la denegata ipotesi in cui codesto Tribunale Amministrativo ritenesse corretto l'operato della Commissione per gli accertamenti sanitari - l'illegittimità del bando di concorso, nella parte in cui - pur richiamando espressamente le direttive tecniche di cui al decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014 (secondo cui il coefficiente PS2 dell'apparato psichico può essere attribuito per “elementi che costituiscano un criterio di riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative”) - ha richiesto il possesso di un profilo sanitario minimo di coefficiente PS1 per l'apparato psichico.*

L'art. 10 del bando di concorso (rubricato “Accertamenti sanitari”) ha stabilito:

- al comma 1, che “I concorrenti risultati idonei al termine delle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica del possesso dell'idoneità psicofisica a prestare servizio in qualità di carabiniere”;

- al comma 2, che “L'idoneità psicofisica dei concorrenti sarà accertata con le modalità previste dal decreto ministeriale 4 giugno 2014, citato in premessa e con quelle definite con ulteriore provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ...”;

- al comma 4, che “Gli accertamenti sanitari verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1 ...”.

Dal canto loro, tuttavia, le direttive tecniche approvate con il decreto del Ministero della Difesa del 4.6.2014 (e richiamate nel bando) dispongono:

- che “il profilo sanitario è un sistema che consente una valutazione rapida e sintetica delle condizioni psico-fisiche del soggetto, mediante nove caratteristiche somato-funzionali che riguardano gli apparati o sistemi di seguito elencati: sistema psichico (PS) ...”;

- che “ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l'attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4” e che “i coefficienti 1 e 2 vengono attribuiti alla specifica caratteristica somato-funzionale solo in assenza di patologie ovvero in presenza di alterazioni patologiche senza alcuna rilevanza, sotto il profilo medico-legale”;

- che le imperfezioni, infermità e condizioni somato-funzionali del sistema psichico che determinano l'attribuzione del coefficiente PS2 si sostanziano in “elementi che costituiscano un criterio di

riferimento per un qualsiasi disturbo psichiatrico e che tuttavia non configurano situazioni di difficoltà relazionali sociali e lavorative (es. 'in atto: note di ...; elementi di ...')”.

A ben vedere, pertanto, dalle direttive tecniche approvate con il D.M. 4.6.2014 emerge che il coefficiente PS2 è indicativo di caratteristiche somato-funzionali tali da non determinare alcuna alterazione patologica o da rivelare disturbi privi di “alcuna rilevanza sotto il profilo medico-legale”, e comunque tali da non configurare situazioni di difficoltà relazionali o lavorative. L'attribuzione del coefficiente PS2 per il sistema psichico, pertanto, può avvenire in presenza di un disturbo (privo di rilevanza sotto il profilo medico-legale), che non configura una situazione di difficoltà relazionale, sociale e lavorativa ed, in definitiva, non rende il soggetto inidoneo a prestare servizio.

Per contro, l'art. 10, comma 4, del bando di concorso, pur richiamando le predette direttive tecniche, ha richiesto quale profilo sanitario minimo per il sistema psichico esclusivamente l'attribuzione del coefficiente PS1, escludendo invece dall'area dell'idoneità al servizio disturbi giudicati irrilevanti dalle stesse direttive tecniche richiamate. Appare dunque evidente la manifesta illogicità e contraddittorietà del bando, nella parte in cui (art. 10) - da un lato (cioè attraverso il richiamo delle direttive tecniche del 2014) - ha aderito al giudizio di irrilevanza ai fini del servizio militare di disturbi lievi e tali da non incidere sulle relazioni sociali e lavorative e - dall'altro lato - ha ritenuto invece che potessero essere ammessi al concorso solo candidati riconosciuti in presenza di “normale e funzionale assetto della struttura di personalità nelle sue componenti intellettive, affettive e comportamentali”.

Si deduce pertanto l'illegittimità del bando di concorso per eccesso di potere sotto i profili sintomatici di contraddittorietà interna e manifesta illogicità. E l'illegittimità del bando nella parte in cui ha previsto l'esclusione di candidati in possesso del coefficiente PS2 del sistema psichico non può che riverberare i propri effetti sull'impugnato provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso, il quale risulta illegittimo per invalidità derivata”.

3. Unitamente al ricorso, il sig. Ogliaro ha proposto istanza di concessione di una misura cautelare collegiale finalizzata ad ottenere la propria riammissione con riserva, mediante ordine rivolto alle Amministrazione di sottoporlo nuovamente agli accertamenti sanitari.

Torino, 5 luglio 2018

avv. Teodosio Pafundi